



Comune di Borgo San Giovanni
Codice Ente n. 10917

C.C.

3

08/02/2017

**CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA.**

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

Note:	<p>L'anno duemiladiciassette addì otto del mese di febbraio alle ore 21:00 nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:</p>																																									
		<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Presenti</th><th>Assenti</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 - BUONSANTE NICOLA</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>2 - AMBROSIO MARCO</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>3 - OLDANI ATTILIO PAOLO</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>4 - FELISI FRANCESCO ANGELO</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>5 - SANGREGORIO ANTONIO</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>6 - REBUGHINI MOIRA</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>7 - SOVERINA DOMENICO</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>8 - FERRARI GIUDITTA CINZIA</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>9 - MARCHESIN ALBERTO</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>10 - FERRARI GUIDO ALBERTO</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>11 - QUAINI CESARE</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>12 - MASSIMO CALZARI - Assessore esterno</td><td>X</td><td></td></tr></tbody></table>		Presenti	Assenti	1 - BUONSANTE NICOLA	X		2 - AMBROSIO MARCO	X		3 - OLDANI ATTILIO PAOLO	X		4 - FELISI FRANCESCO ANGELO	X		5 - SANGREGORIO ANTONIO	X		6 - REBUGHINI MOIRA	X		7 - SOVERINA DOMENICO	X		8 - FERRARI GIUDITTA CINZIA	X		9 - MARCHESIN ALBERTO	X		10 - FERRARI GUIDO ALBERTO	X		11 - QUAINI CESARE	X		12 - MASSIMO CALZARI - Assessore esterno	X		
	Presenti	Assenti																																								
1 - BUONSANTE NICOLA	X																																									
2 - AMBROSIO MARCO	X																																									
3 - OLDANI ATTILIO PAOLO	X																																									
4 - FELISI FRANCESCO ANGELO	X																																									
5 - SANGREGORIO ANTONIO	X																																									
6 - REBUGHINI MOIRA	X																																									
7 - SOVERINA DOMENICO	X																																									
8 - FERRARI GIUDITTA CINZIA	X																																									
9 - MARCHESIN ALBERTO	X																																									
10 - FERRARI GUIDO ALBERTO	X																																									
11 - QUAINI CESARE	X																																									
12 - MASSIMO CALZARI - Assessore esterno	X																																									
<p>Referto di pubblicazione (art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)</p> <p>Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 01/03/2017 all'albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi</p> <p>Addì, 01/03/2017</p> <p>Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Francesca Saragò</p>	<p>Partecipa all'adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del Comune.</p> <p>Il Sig. Nicola Buonsante nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.</p>																																									

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge n. 208/2015, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti:

- ✓ l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;
- ✓ l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011;
- ✓ le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- ✓ le norme contenute nell'art. 4 del D.L. n.16/2012 e s.m.i. e nell'articolo 1, commi 707- 728, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;
- ✓ tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., dell'art. 1, commi 161-170, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n.201/2011;
- ✓ l'art. 9 del D.L. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012;
- ✓ l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 e s.m.i., il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
 - è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011;
 - è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
 - i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- ✓ l'art. 10, comma 4, del D.L. n.35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- ✓ l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati cosiddetti “beni merce” costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, a condizione che gli stessi risultino invenduti e non siano locati;

Richiamato in particolare il comma 707 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 che, tra l'altro, ha stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014 l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

Viste le modifiche introdotte dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 ed in particolare:

- ✓ il comma 10 lett. a) e b), introduce, per legge, abrogando di fatto la facoltà per i Comuni di avvalersi della possibilità di assimilazione all'abitazione principale, una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale che la utilizzino come propria abitazione di residenza a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- ✓ il comma 10 lett. c) e d), interviene sull'art. 13 del D.L. 201/2011, modificando il comma 5 e abrogando, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il comma 8 bis dell'art 13 del medesimo D.L. 201/2011, esentando così tutti i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, e coltivatori diretti (CD), ristabilendo inoltre, per la determinazione della base imponibile, il moltiplicatore 135 per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti direttamente da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);
- ✓ il comma 15 integra l'art 13 comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, estendendo l'inapplicabilità dell'IMU anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ✓ il comma 16 sostituisce il comma 15 bis dell'art 19 del D.L. 2011/2011 prevedendo in particolare che l'IMU, di cui all'art. 13 del medesimo decreto legge, *“non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;
- ✓ il comma 21 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che *“a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo e i successivi commi 22 e 23, prevedono la possibilità, per i soggetti interessati, di procedere alla presentazione degli atti catastali di aggiornamento relativi alla rideterminazione delle rendite catastali secondo la procedura DOCFA, stabilendone, limitatamente al 2016, l'efficacia ai fini del pagamento dell'IMU/TASI a decorrere dal 1° gennaio 2016, se presentate entro il 15 giugno 2016, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 comma 4 del D.L. n. 201/2011 “efficacia delle nuove rendite a decorrere dall'anno successivo”*
- ✓ il comma 53 integra il disposto dell'art. 13 del D.L. 201/2014 e dispone, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n 431 del 9 dicembre 1998 , la riduzione al 75 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune;

Richiamati inoltre il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. n.201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge n. 22 dicembre 2011, n. 214:

- ✓ il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- ✓ il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- ✓ il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- ✓ il comma 10, stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e le relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n.201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

Visto altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013 e s.m.i., il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28.03.2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 80 del 23.05.2014, ha previsto che, a partire dall'anno d'imposta 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Vista la delibera n. 2 del 04.04.2012 relativa all'approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e successiva delibera n. 21 del 05.08.2015 di modifica al Regolamento al Regolamento per l'applicazione della I.U.C. - IMU;

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

Tenuto conto che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge n.296/06 e s.m.i. dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2016, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

Considerato che l'articolo 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 come modificato dalla L. 11.12.2016 n. 232 per gli anni 2016 e 2017 prevede l'inefficacia delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, non permettendo così di aumentare aliquote dei tributi locali e

delle addizionali, né di ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti, ad eccezione della TARI di cui all'art 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse ed in ossequio anche al disposto del comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed al fine di reperire le risorse necessarie per continuare a garantire i servizi fino ad oggi offerti, evitando una sostanziale paralisi delle attività gestionale, con conseguenti gravi danni nei confronti dell'Ente stesso e della comunità amministrata, rispettando contestualmente le regole di finanza pubblica sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità, confermare le aliquote e le detrazioni IMU così come già adottate per l'anno 2016, come di seguito riportate:

✓ **ALIQUOTE**

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota per abitazione principale di categoria <u>A/1 A/8 A/9</u> e relative pertinenze	0,4%
Aree fabbricabili	1,06%
ALIQUOTA ORDINARIA: <u>Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.</u> ALTRI IMMOBILI TERRENI AGRICOLI FABBRICATI D (con esclusione della categoria D/10)	0,99%

✓ **DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE**

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Richiamato il comma 688 dell'art. 1 della Legge n.147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 14 lett. e) della Legge n.208/2015, che modifica il termine entro il quale il comune deve inviare le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni al MEF, nonché dei regolamenti, anticipandolo al 14 ottobre e mantenendo invece invariato il termine per la pubblicazione nel portale del federalismo fiscale al 28 ottobre;

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016 n. 244 che ha stabilito il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali,

Su proposta della Giunta Comunale;

Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 – comma I – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'esito della votazione effettuata in forma palese:

▪ Consiglieri presenti	N. 11
▪ Voti favorevoli	N. 8
▪ Voti contrari	N. 3 (Sigg.ri Alberto Marchesin, Guido Alberto Ferrari e Cesare Quaini)
▪ Astenuti	N. ==

DELIBERA

1. di determinare ed approvare per l'anno 2017, per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti aliquote da applicare all'Imposta municipale propria, confermando le medesime aliquote già previste per l'anno 2016:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota per abitazione principale di categoria <u>A/1 A/8 A/9</u> e relative pertinenze	0,4%
Aree fabbricabili	1,06%
ALIQUOTA ORDINARIA: <u>Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.</u> ALTRI IMMOBILI TERRENI AGRICOLI FABBRICATI D (con esclusione della categoria D/10)	0,99%

2. di confermare anche per l'anno 2017, nello specifico, le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;
4. di dare atto altresì che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge n. 27/12/2013, n. 147;
5. di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla

data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO l'esito della votazione effettuata in forma palese:

▪ Consiglieri presenti	N.	11	
▪ Voti favorevoli	N.	8	
▪ Voti contrari	N.	3	(Sigg.ri Alberto Marchesin, Guido Alberto Ferrari e Cesare Quaini)
▪ Astenuti	N.	==	

di dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134 – comma IV – del D.L.vo N. 267/2000.

Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000

Parere Tecnico:

data 02/02/2017

(x) Nulla da rilevare

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Cristina Lampugnani

Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000

Parere contabile:

data 02/02/2017

(x) Nulla da rilevare

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Cristina Lampugnani

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .

IL PRESIDENTE
F.to Nicola Buonsante

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Saragò

(*).....

(*).....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 01/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Saragò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo On Line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. in data _____ .

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Saragò
